

## RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

(11 APRILE 2008 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE - 14 APRILE 2008 2<sup>a</sup> CONVOCAZIONE)

### *Parte ordinaria*

#### *Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera*

#### **1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo, anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437, che siete stati convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che per approvare il bilancio al 31 dicembre 2007, per deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio di Euro 50.375.776.=, che proponiamo di destinare per Euro 42.220.044,72.= a dividendo, con un incremento del 16,2% rispetto all'esercizio precedente e per Euro 8.155.731,28.= a riserva straordinaria.

In particolare, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2007;
- di destinare come segue l'utile netto di esercizio di Euro 50.375.776.=:
  - a) per Euro 42.220.044,72.= a dividendo in ragione di Euro 0,215= per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola, con esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a tale data, essendosi nel dividendo proposto per le azioni in circolazione tenuto conto dell'accrescimento del dividendo spettante alle azioni proprie;
  - b) per Euro 8.155.731,28.= a “Riserva straordinaria”;
- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 24 aprile 2008 con stacco della cedola N. 4 dal 21 aprile 2008.”

Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari o, nel caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse a un

intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

*Parte ordinaria**Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera***2. Nomina degli Amministratori previa determinazione del loro numero, della durata in carica e del compenso.**

Signori Azionisti,

alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2007 l'attuale Consiglio d'Amministrazione cesserà dall'incarico per compiuto mandato. Vi comunichiamo, anche ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 5 novembre 1998, n. 437, che siete pertanto invitati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori, che lo statuto sociale prevede in numero non inferiore a sei e non superiore a sedici, a stabilirne la durata in carica ed il compenso.

Sul punto si precisa che la nomina degli Amministratori avverrà ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 144-septies comma secondo del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato indicato il diritto di presentare le liste in capo ai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

***Parte ordinaria******Relazione sul punto 3 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera*****3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso**

Signori Azionisti,

del pari siete invitati a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, che pure concluderà il suo mandato alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2007, del suo Presidente e alla determinazione del compenso. Sul punto si precisa che, a norma dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti e che alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Ai sensi dell'art. 144-septies comma secondo del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14.4.1999, nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato indicato il diritto a presentare le liste in capo agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.

Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati

## **Parte ordinaria**

### **Relazione sul punto 4 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera**

#### **4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Signori Azionisti,

anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti"), Vi comunichiamo quanto segue.

L'11 aprile 2007 l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2007; in virtù di tale autorizzazione, dall' 11 aprile 2007 ad oggi sono state acquistate n. 5.060.464 azioni proprie. Vi viene ora richiesto di autorizzare nuovamente, nei limiti e con le modalità più oltre precisate, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Tale proposta risponde a molteplici scopi. Innanzitutto, l'acquisto di azioni proprie trova la propria giustificazione in finalità di natura aziendale, in quanto potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ove concessa, permetterà anche alla Società di compiere investimenti sul mercato azionario che abbiano ad oggetto propri titoli.

Inoltre, l'acquisto di azioni proprie potrà essere utilizzato per la costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ai piani di stock options già adottati dalla Società e agli altri eventuali piani di stock options che dovessero essere in futuro approvati.

Al fine di conseguire le finalità appena evidenziate, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, all'acquisto anche in più tranches, tenuto conto delle azioni proprie già possedute dalla Società, di massime n. 20.000.000.= di azioni ordinarie da nominali Euro 0,125, corrispondenti al 9,6226% dell'attuale capitale sociale di Euro 25.980.582,00.= e comunque per un importo massimo di Euro. 120.000.000 (centoventimilioni).= percentuale e importo che, come *infra* dettagliato, sono nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2357 c.c..

Nel contempo, Vi chiediamo di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, a disporre, anche in più tranches ed in conformità agli scopi per i quali si richiede l'autorizzazione, delle azioni proprie che dovessero essere acquistate, anche mediante operazioni successive di acquisto ed alienazione, nelle modalità *infra* indicate.

Ai fini del rispetto del terzo comma dell'art. 2357 c.c., si segnala che il capitale sociale della Società di Euro 25.980.582,00.= è attualmente suddiviso in n. 207.844.656.= di azioni ordinarie da Euro 0,125 ciascuna.

Si segnala inoltre che la Società detiene attualmente in portafoglio n. 11.472.355 azioni proprie, di un valore nominale complessivo pari a Euro 0,125, corrispondenti al 5,5197% del capitale sociale.

L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. La disposizione delle azioni acquistate potrà avvenire senza limiti di tempo.

Il Consiglio propone che il corrispettivo minimo unitario per l'acquisto non sia inferiore al valore nominale dell'azione ordinaria RECORDATI S.p.A. (attualmente Euro 0,125) e che il corrispettivo massimo non possa essere superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle cinque sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%.

Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale riguardo, si evidenzia che nel bilancio della Società al 31 dicembre 2007, sottoposto alla Vostra approvazione, l'importo complessivo degli utili e delle riserve utilizzabili dalla Società per l'acquisto di azioni proprie, pari a Euro 219.543.577=, è così composto:

Riserva da sovrapprezzo azioni:	Euro 78.952.226.=
Riserva straordinaria:	Euro 48.440.247.=
Riserve costituite a seguito di transizione ai principi IFRS/IAS	Euro 83.995.373.=
Utili distribuibili:	Euro 8.155.731.=

Pertanto, si evidenzia che, tenuto conto del corrispettivo massimo di cui sopra, l'eventuale acquisto di azioni proprie trova adeguata capienza nelle riserve disponibili di bilancio.

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto, effettuabili una o più volte, il Consiglio propone che tali operazioni vengano eseguite sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Quanto alle modalità di disposizione, da una parte si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., a disporre – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti – delle azioni proprie acquistate, sia mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, sia mediante offerta pubblica. D'altra parte, le eventuali azioni proprie acquistate potranno essere cedute quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni e/o per la conclusione di accordi con partners strategici, e comunque, anche in esecuzione dei piani di stock options già adottati dalla Società o che dovessero essere adottati in futuro. Si chiede, quindi, che l'Assemblea attribuisca al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il corrispettivo minimo per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale delle stesse. Il Consiglio di Amministrazione agirà nel

rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 144-bis, terzo e quarto comma, del Regolamento Emittenti.

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio d’Amministrazione

delibera

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una o più volte, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, di un massimo di n. 20.000.000 di azioni ordinarie RECORDATI S.p.A da nominali Euro 0,125, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate – ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione RECORDATI S.p.A. (Euro 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%, con un esborso complessivo comunque non superiore a Euro 120.000.000 (centoventimilioni).=;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all’acquisto, anche a mezzo di delegati, di azioni RECORDATI S.p.A., alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all’art. 144-bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c. a disporre – anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e anche mediante operazioni successive di acquisto ed alienazione – delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa, ai blocchi ovvero tramite offerta pubblica, sia in esecuzione dei piani di stock options già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, sia, inoltre, quale corrispettivo per l’acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimenti della Società, attribuendo al Consiglio, e per esso al suo Presidente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni e fermo restando che l’alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, nel rispetto degli obblighi informativi di cui all’art. 144-bis, terzo e quarto comma, del Regolamento Emittenti, con facoltà di procedere all’acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati ed anche previa

stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.”

Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati



## Parte straordinaria

### Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

#### 1. Modifica degli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, Vi comunichiamo che siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale allo scopo di tenere conto, come *infra* meglio illustrato, dell'orientamento espresso da una recente sentenza della Corte di Cassazione, nonché degli artt. 16 e 27, principalmente per tenere conto di alcune modifiche al Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito "Regolamento Emittenti") introdotte con delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 allo scopo di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF) modificate o introdotte dalla legge 262/05 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari").

Si precisa che le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso.

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto degli articoli di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello testo proposto. Le specifiche motivazioni delle variazioni proposte sono indicate in calce a ciascun articolo.

Testo attuale	Testo proposto
<p>Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente <del>o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio</del> stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p>

Motivazioni delle variazioni proposte:

L'eliminazione proposta è volta a recepire l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19160 del 13.09.07, la quale ha sancito la contrarietà all'art. 2371 codice civile di una clausola statutaria che, come il sopra riportato art. 12, attribuiva il potere di nomina del soggetto chiamato a presiedere l'assemblea, nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza del Vice-Presidente, al Consiglio di Amministrazione. Ciò in quanto il menzionato art. 2371 codice civile – che si configura come norma inderogabile in mancanza di un'espressa previsione che consenta una diversa disciplina statutaria – richiede invece che in detta ipotesi subordinata l'assemblea sia presieduta da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 16) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altrisoci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero

Art. 16) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero

rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche;; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia

rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, secondo quanto anche disposto dalla vigente disciplina, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente ~~né con la lista di cui alla precedente lettera a),~~ né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di

conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

cui al quarto comma del presente articolo. Ai fini della nomina degli amministratori di cui al punto b del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Motivazioni delle variazioni proposte:

Si propone di precisare che la percentuale richiesta per la presentazione delle liste è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di recepire il contenuto dell'art. 144-septies comma secondo Regolamento Emittenti.

In merito ai documenti da depositarsi unitamente a ciascuna lista, si propone di precisare che occorre fare riferimento, oltre a quanto indicato in statuto, anche a quanto disposto dalla vigente disciplina, ossia, attualmente, a quanto previsto dall'art. 144-octies comma primo lettera b) Regolamento Emittenti.

Con riferimento alla modalità di elezione dell'amministratore espresso dalla lista di minoranza, l'eliminazione proposta ha lo scopo di allineare la previsione statutaria a quanto previsto dall'art. 147-ter comma terzo TUF, il quale fa riferimento unicamente all'assenza di collegamento con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Si propone altresì di disciplinare l'ipotesi in cui vengano presentate più liste di minoranza, ed esse ottengano lo stesso numero di voti.

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni



<p>lista.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</li> <li>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.</li> </ol> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2 del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata</p>	<p>ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;</u></li> <li>b) <u>una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;</u></li> <li>c) <u>un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.</u></li> </ol> <p><del>summarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.</del></p>
---	---

<p>da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia,</p>	<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</li> <li>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che, <u>ai sensi della vigente normativa</u> non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.</li> </ol> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2 del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del</p>
---	---



<p>nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rile-vante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate, comunque:</li> <li>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</li> <li>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</li> </ul> <p>- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p>	<p>Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, <u>previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste</u>; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rile-vante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.</p>
---	--

	<p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere assicurate, comunque:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;</li> <li>b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;</li> </ol> </li> <li>- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.</li> </ul> <p>Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.</p>
--	---

Motivazioni delle variazioni proposte:

Si propone di precisare che la percentuale richiesta per la presentazione delle liste è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, allo scopo di recepire il contenuto dell'art. 144-septies comma secondo Regolamento Emittenti.

La modifica proposta in merito ai documenti da depositare unitamente a ciascuna lista ha lo scopo di recepire il contenuto dell'art. 144-sexies comma quarto del Regolamento Emittenti.

Con riferimento alla modalità di elezione del sindaco espresso dalla minoranza, si propone di precisare che il rapporto di collegamento è quello individuato ai sensi della vigente disciplina, ossia, attualmente, l'art. 144-quinquies comma primo Regolamento Emittenti.

Si propone inoltre di precisare che, nell'ipotesi in cui l'applicazione della procedura descritta dall'articolo dello Statuto in questione per la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza non consenta, per qualsiasi ragione, detta sostituzione e l'Assemblea provveda con votazione a maggioranza relativa, è comunque necessaria una partecipazione qualificata per presentare le candidature, ossia almeno la stessa percentuale richiesta dallo Statuto in relazione alla procedura per la presentazione di liste.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.

- presa conoscenza della relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1.) di modificare come segue gli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale:

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, dal Vice-Presidente; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori pure eletti dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 16) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi, secondo quanto anche disposto dalla vigente disciplina (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al quarto comma del presente articolo.

Ai fini della nomina degli amministratori di cui al punto b del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Art. 27) - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori

di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, la nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, quale sarà anche richiamata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamento pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate:

- a) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamento vigente con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima lista e che, ai sensi della vigente disciplina, non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed uno supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2 del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rile-vante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

E' ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, di videoconferenza o telefonici.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il controllo contabile è esercitato da Società di revisione in base alla normativa applicabile.

2.) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente ed al Vice-Presidente in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.”

Milano, 5 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giovanni Recordati